



5011/0416

DM - BIS

Al Ministro degli Affari Esteri

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, concernente l'attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 Maggio 2010, n. 95, concernente la riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri;

VISTO il decreto ministeriale 2060/2010, recante la disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 54, recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli Affari Esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTE le delibere della Commissione Indipendente per Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (CIVIT) n. 88/2010 contenente le "Linee guida per la definizione degli standard di qualità" e n. 3/2012 contenente le "Linee guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici".

VISTA la direttiva n. 4/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Direttiva sull'attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2009 n. 198, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi;

TENUTO CONTO che il comma 2 dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come sostituito dal citato articolo 28 del decreto legislativo n. 150/2009 prevede che le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabiliti con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche;

TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 198/2009, rubricato "Norma transitoria", in ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione dello stesso decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 7, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati;

PRESO ATTO che la delibera n. 88/2010 della Commissione Indipendente per Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza (CIVIT) prevede che i ministeri debbano adottare gli standard qualitativi ai fini del loro inserimento nel Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo

n. 150/2009, specificando la struttura organizzativa interna deputata a ricevere la diffida ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2009;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali in data 29 maggio 2013.

DECRETA

Art. 1

Individuazione servizi e standard qualitativi

1. Con la tabella allegata è individuata una seconda tranche di servizi e relativi standard qualitativi del Ministero degli Affari Esteri, in attuazione delle delibere n. 88/2010 e 3/2012 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
2. Gli standard di cui al comma 1 sono inseriti nel Piano della performance del Ministero degli Affari Esteri, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009.
3. Con successivi decreti si provvede all'aggiornamento della tabella allegata.

Art. 2

Organo competente per diffida

1. L'organo cui notificare la diffida del ricorrente, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2009, relativamente ai servizi e ai relativi standard qualitativi, è indicato nella tabella allegata.

Roma,

07 LUG. 2013



IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

07 LUG. 2013



PER COPIA CONFORME

Al Capo dell'Ufficio 1°

